

Orselina, 19 maggio 2008

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 5/2008

concernente la CONCESSIONE per la distribuzione di gas naturale e il REGOLAMENTO per la fornitura di gas

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

oggetto del presente Messaggio è la costruzione e l'esercizio di una rete di distribuzione del gas naturale sul territorio del Comune di Orselina da parte della Metanord SA, ditta che ha ottenuto l'autorizzazione federale.

Metanord si è rivolta al nostro Comune invitandolo ad attivare la procedura per l'approvazione della Concessione concernente la privativa per la distribuzione e del Regolamento concernente la fornitura del gas naturale. Il Municipio ha quindi risolto di presentare il presente Messaggio al Consiglio comunale.

Le norme sottoposte ad esame e decisione del Consiglio comunale sono riportate negli **allegati 1 e 3**. Il testo che segue presenta brevemente l'istoriato del progetto (cap. 1), le caratteristiche principali del progetto (cap. 2), la concessione comunale ed il regolamento per la fornitura del gas (cap. 3), i benefici e gli inconvenienti per il Comune (cap. 4) e la richiesta di risoluzione da parte del Municipio (cap. 5).

Attualmente la condotta principale di trasporto del gas naturale, proveniente dall'Italia, arriva fino a Vezia e da lì alimenta la città di Lugano. Il progetto prevede di prolungare tale condotta fino a Quartino, dove si biforcherebbe con un ramo verso il Bellinzonese e un ramo verso il Locarnese. Da queste condotte principali in alta e media pressione si diramerebbero poi le reti di distribuzione comunali a bassa pressione. Il diniego di un Comune al rilascio della concessione non impedisce quindi, di principio, la realizzazione del progetto.

1. Istoriatto

Metanord SA fu fondata nel dicembre del 1997. Da allora la sua attività si è tradotta nei seguenti risultati principali:

- Prova della fattibilità tecnico-giuridico-economica del progetto (relazione tecnica, perizie giuridiche, ricerche di mercato, business plan e concetto di marketing).
- Ottenimento dell'Autorizzazione federale alla costruzione del gasdotto principale Vezia-Piano di Magadino (29.6.2005), incluso l'esame di impatto ambientale.
- Realizzazione di 22.2 km di condotte di distribuzione, con un investimento di CHF 4'351'000 (**allegato 5**).
- Progettazione di tutte le 32 reti comunali di distribuzione, con investimento totale di CHF 944'000.
- Sottoscrizione delle servitù di passo sul tracciato del gasdotto principale Vezia-Quartino (Luserte).

L'attuale capitale sociale è di CHF 11'331'000.

I partners

I tre principali azionisti di Metanord SA sono l'AET¹, la BKW-FMB Energie AG e la Renova srl. Una quota minoritaria è detenuta dalla SES.

Il dialogo con i comuni

Dal 1999 al 2002 sono stati costituiti due gruppi di lavoro che raggruppano rispettivamente i Comuni del Bellinzonese e quelli del Locarnese. All'interno di questi gruppi sono stati presentati i progetti di sviluppo della rete, discusse le opportunità legate al progetto e le modalità per ridurre gli inevitabili disagi legati alla costruzione del gasdotto e elaborato uno schema comune di concessione comunale, da applicare all'intero territorio di distribuzione.

2. Caratteristiche principali del progetto

2.1. La rete

La rete è composta dai seguenti elementi:

- La condotta di trasporto a 25 bar, detta condotta ad alta pressione, da Vezia a Quartino.

La fase progettuale della condotta di trasporto, può considerarsi conclusa: il gasdotto Metanord si allaccerà al terminale AIL di Vezia e si snoderà lungo la valle Vedeggio seguendo più o meno fedelmente il percorso dell'autostrada N2 fino a Rivera. In seguito scavalcherà il Monte Ceneri per poi scendere sul Piano di Magadino in località Quartino-Luserne, da dove partiranno le condotte in media pressione verso il Locarnese e verso il Bellinzonese. La sua lunghezza complessiva sarà di ca. 16.5 km⁽²⁾.

Il gasdotto verrà omologato a 25 bar, in modo tale da garantire una portata sufficiente anche nel caso di ulteriori estensioni.

Il cantiere comporterà verosimilmente due fronti (uno da Nord ed uno da Sud) e dovrebbe essere completato in circa 12 mesi.

- Le condotte a 5 bar, dette a media pressione

Di fatto sono ancora condotte di trasporto e contemporaneamente di distribuzione solo per singoli grossi consumatori industriali o installazioni particolari, come ad esempio stazioni di rifornimento veicoli a gas naturale, che potrebbero necessitare di una pressione a 5 bar.

- Le condotte di distribuzione, con pressioni fino a 0.1 bar, dette a bassa pressione

Il progetto Metanord prevede la realizzazione di una rete a bassa pressione capillare sul territorio di 32 Comuni, per un'estensione totale di ca. 300 km, nell'arco di 5 anni.

La planimetria della rete prevista è allegata al Contratto di Concessione (**allegato 1**).

2.2. Standard di sicurezza e controllo

Ispettorato federale delle condotte (IFC)

La condotta sarà posata, conformemente alle disposizioni legali vigenti, ad una profondità minima di 1 m dal suolo, anche se in certi tratti potrà raggiungere i 2 m, e dovrà rispettare tutte le distanze di

¹ Il messaggio del Consiglio di Stato n. 5652, del 15 maggio 2005, concernente la partecipazione azionaria dell'Azienda elettrica ticinese alla Metanord SA, per la realizzazione del metanodotto nel Sopraceneri, è stato approvato una prima volta dal Gran Consiglio in data 21 febbraio 2006, una seconda volta il 18 ottobre 2006.. Quest'ultima decisione ha fatto l'oggetto di due ricorsi inoltrati al TF, ricorsi respinti dallo stesso TF in data 6 febbraio 2007.

² Il progetto approvato prevede l'estensione del gasdotto fino a Giubiasco. Essa sarà però realizzata in caso di estensione della distribuzione verso nord (Biasca e Mesolcina).

legge da esistenti sopra- e sottostrutture³. Ove questo non sarà tecnicamente possibile, saranno realizzate misure speciali di protezione. Il cantiere per la posa della condotta di trasporto sarà interamente sorvegliato dall'Ispettorato federale delle condotte (IFC).

Ispettorato Tecnico dell'Industria Svizzera del Gas (ITISG)

A garanzia della sicurezza della rete, l'intera installazione sarà certificata dall'ITISG di Zurigo, incaricato dal cantone Ticino. Tale certificazione potrà avvenire per blocchi di rete (ad esempio per Comune). Basandosi sulle certificazioni emesse, l'autorità cantonale rilascerà le licenze di esercizio. Durante tutta la fase di esercizio, l'ITISG procederà a costanti verifiche, al continuo monitoraggio ed a regolari controlli dell'azienda e delle procedure di sicurezza che essa dovrà costantemente applicare per garantire la sicurezza della rete.

3. La concessione comunale e il regolamento per la fornitura di gas

3.1. La concessione comunale

La proposta di Concessione è stata sviluppata nell'ambito dei gruppi di lavoro intercomunali.

L'approvazione del contratto compete al Consiglio comunale (LOC, art. 193). Il contratto deve essere identico in tutti i Comuni concedenti. Qui di seguito riassumiamo i punti salienti della Concessione. Il contratto completo, così come un suo riassunto articolo per articolo, sono allegati (**allegati 1 e 2**).

| | |
|--|---|
| Natura della Concessione | Di tipo esclusivo ma solo per erogare gas naturale. |
| Durata della concessione | 20 anni. |
| Occupazione terreno pubblico e proprietà | Il Comune concede a Metanord l'occupazione gratuita dell'area pubblica, sottosuolo compreso. |
| Lavori alla rete distribuzione | Impegno a sottoporre al Municipio, per preavviso, tutti i progetti di posa rete; Tutti i lavori sono da sottoporre alle disposizioni di polizia ed alle norme di costruzione. |
| Riscatto dell'impianto | <p>– Situazione al termine dei 20 anni</p> <p>L'Art. 38, cpv 1 della LMSP (Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) prevede che a conclusione della concessione (20 anni), e se essa non è stata rinnovata, il Comune sia tenuto ad assumersi in proprio il servizio d'interesse pubblico.</p> <p>A tutela del Comune, il contratto di concessione proposto da Metanord garantisce al Comune, in deroga al citato articolo, la possibilità di imporre a Metanord, al termine dei 20 anni, il rinnovo della concessione per altri 20 anni:</p> <p style="padding-left: 40px;">→ <i>"alla scadenza della concessione è facoltà del Comune imporre alla concessionaria il rinnovo per altri 20 anni oppure riscattare gli impianti ai sensi dell'art. 38 LMSP"</i>.</p> <p>– Situazione in caso di fallimento</p> <p>L'art. 38, cpv 4 della LMSP prevede che in caso di fallimento il Comune debba riscattare gli impianti al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto.</p> <p>A tutela del Comune, il contratto di concessione proposto da</p> |

³ Le condotte saranno contrassegnate da un apposito nastro giallo per segnalarne la loro presenza e nel rispetto di tutte le prescrizioni di distanza da altre sottostrutture quali, acquedotti, linee elettriche in cavo, installazioni di telecomunicazioni o altre sottostrutture significative.

| | |
|---|--|
| | <p>Metanord prevede che l'impianto possa essere riscattato ad un prezzo definito secondo le norme della realizzazione del fallimento:</p> <p>→ <i>“in caso di fallimento della concessionaria il Comune potrà chiedere immediatamente l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari a garantire la continuazione delle forniture. L'ente pubblico potrà successivamente riscattare l'impianto, ma l'indennità di riscatto verrà definita secondo le norme sulla realizzazione del fallimento”.</i></p> <p>Questo punto del contratto di concessione crea le condizioni affinché il rischio per i Comuni di dovere riscattare gli impianti in caso di fallimento rimanga solo teorico. Infatti la possibilità di riscatto secondo le norme sulla realizzazione dei fallimenti apre la possibilità a enti pubblici, parapubblici e privati, di acquisire l'infrastruttura ad un prezzo molto vantaggioso, assicurando quindi al nuovo gestore buone prospettive economiche.</p> |
| Responsabilità di esercizio civile | La Metanord è responsabile di tutti i guasti, cedimenti, avarie, vizi di costruzione e di manutenzione degli impianti. |
| Estensione minima e ulteriore sviluppo della rete | La Metanord è tenuta a realizzare entro i primi 5 anni dall'inizio della concessione la rete di distribuzione prevista e progettata. |
| Contributo di allacciamento | Unico ed uguale per tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione. |
| Tariffe | Pubbliche e fissate per 1 anno. |
| Sorveglianza | Il Comune, attraverso la comunicazione annuale dei dati di bilancio da parte della Metanord, ha la possibilità di verificare il buon andamento dell'attività di fornitura del gas e l'adeguatezza delle tariffe proposte. |
| Canone di concessione | Durante i primi 20 anni non è previsto nessun canone da versare al Comune, in quanto esso risulterebbe insostenibile per l'ammortamento dell'infrastruttura ed inoltre ne penalizzerebbe in maniera eccessiva la competitività rispetto agli altri vettori energetici disponibili. Tuttavia, per gli stabili comunali, i Comuni beneficeranno di una tariffa preferenziale del 10% inferiore rispetto agli utilizzatori privati ed incentivi agli allacciamenti con sconti fino al 75%, durante i primi 2 anni, sul costo di allacciamento. |

3.2. Il Regolamento per la fornitura di gas

Il Regolamento applica e completa il contratto di concessione. Anch'esso va approvato dal Consiglio comunale. Come già detto per il contratto di concessione, anche il Regolamento deve essere uniforme in tutto il comprensorio di distribuzione. Il Regolamento così come un suo riassunto, articolo per articolo, sono allegati (**allegati 3 e 4**).

Le basi legali

Il Regolamento presume la concessione della privativa a Metanord SA della fornitura e distribuzione di gas naturale ed unicamente di questo prodotto. A scanso di equivoci esso non influenza dunque altre attività, come quelle legate al GPL (bombole o serbatoi), che possono dunque essere continuate liberamente.

4. Benefici e inconvenienti per il Comune

4.1. Benefici

L'introduzione del gas naturale sul territorio genera benefici ben noti quali il miglioramento ambientale, un accresciuto valore dell'infrastruttura territoriale e quindi un incremento dell'attrattiva del Comune per le economie domestiche e le aziende, un'accresciuta diversificazione delle fonti energetiche.

Per quel che riguarda il Comune sono da evidenziare i seguenti vantaggi:

- nessun onere a carico della collettività. L'investimento previsto in CHF 1.001.041 sarà interamente a carico di Metanord;
- nessun onere di gestione e/o manutenzione a carico della collettività. Costi di esercizio, controllo e manutenzione interamente a carico di Metanord;
- con i lavori in coordinamento, risparmio su propri investimenti infrastrutturali, potenzialmente stimati da Metanord fino a CHF 228.288 (**allegato 6**)¹ e riduzione dei disagi causati dai lavori.
- costo di allacciamento degli stabili comunali pagato da Metanord in ragione del 75% se realizzato nel 1° anno, del 50% se realizzato nel 2° anno (con dizionario dall'effettivo utilizzo);
- controllo delle tariffe massime applicabili alle utenze sul territorio comunale;
- tariffa preferenziale per fornitura di gas naturale agli stabili comunali: - 10% rispetto ai prezzi per l'utenza domestica.

4.2. Inconvenienti per il Comune

- Disagi causati dai lavori sulle strade. Tuttavia essi sono attenuabili attraverso un'adeguata organizzazione, soprattutto nel caso di lavori in coordinamento tra Comune, Metanord ed eventuali altri enti (Azienda acqua potabile, SES, aziende di telecomunicazione, ecc.).
- Necessità di coordinamento supplementare nell'ambito della manutenzione e/o risanamento delle infrastrutture.

¹Di fatto, per il nostro Comune questa stima è ottimista, avendo Metanord rinunciato alla posa della sua condotta durante la prima tappa dei lavori di rifacimento stradale di via al Parco.

5. Richiesta di risoluzione

Sulla base di quanto esposto, il Municipio chiede di

r i s o l v e r e:

1. E' approvato (articolo per articolo e nel suo complesso) il Contratto di Concessione per la distribuzione di gas naturale in reti a bassa (<1 bar) e media pressione (1-5 bar), tra la società Metanord SA e il Comune di Orselina, rappresentato dal Municipio, come al testo allegato **(allegato 1)**.
2. È approvato (articolo per articolo e nel suo complesso) il regolamento per la fornitura di gas, come da testo allegato **(allegato 3)**.
3. Contratto e regolamento entrano automaticamente in vigore trascorsi 60 giorni dalla consegna al Comune e per esso al Municipio, delle prove documentali relative alla realizzazione delle condizioni sospensive di cui al Titolo I, paragrafo 2 del Contratto di Concessione.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

(ing. L. Pohl)

(S. Rossi)

ALLEGATI:

- 1 Contratto di Concessione
 - Inserto A: Planimetria rete prevista
 - Inserto B: Scheda proposta tariffaria
 - Inserto C: Scheda dati di bilancio
- 2 Riassunto del Contratto di Concessione
- 3 Regolamento per la fornitura di gas
- 4 Riassunto del regolamento per la fornitura di gas
- 5 Tabella lavori di posa eseguiti finora
- 6 Tabella risparmio potenziale per i comuni sui lavori in coordinamento

Il presente messaggio è demandato, per esame e preavviso, alle Commissioni della Gestione e delle Petizioni